



SANTEX S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/2001

ALLEGATO 3
Codice Etico e di Comportamento 231

Approvato con aggiornamenti con determinazione dell'Amministratore Unico del 28 settembre 2011
Approvato con aggiornamenti con determinazione dell'Amministratore Unico del 5 giugno 2014
Approvato con aggiornamenti con determinazione dell'Amministratore Unico del 7 novembre 2016
Approvato con aggiornamenti con delibera del Consiglio di amministrazione del 23 aprile 2021
Approvato con aggiornamenti con delibera del Consiglio di amministrazione del 30 marzo 2026

SOMMARIO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	5
1.1 Premessa	5
1.2 Definizioni	6
1.3 Ambito di applicazione ed efficacia del Codice.....	8
SEZIONE 1 – PRINCIPI ETICI	9
I. PRINCIPI GENERALI.....	9
I.1 - Legalità	9
I.2 - Moralità	9
I.3 - Dignità ed eguaglianza.....	10
I.4 - Professionalità	10
II. RAPPORTI ESTERNI	11
II.1 - Donativi, benefici o altre utilità	11
II.2 - Rapporti con i clienti.....	12
II.3 - Rapporti con i Fornitori	12
II.4 - Rapporti con governi e istituzioni pubbliche.....	13
II.5 - Rapporti con Organismi di Diritto Pubblico.....	13
II.6 - Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali.....	14
II.7 - Rapporti con organi di informazione.....	14
II.8 - Concorrenza	15
II.9 - Contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici e aiuti di Stato.....	15
III. RISORSE UMANE.....	16
III.1 - Selezione, valorizzazione e formazione professionale	16
III.2 - Pari opportunità	16
III.3 - Ambiente di lavoro	17
III.4 - Attività collaterali	17
III.5 - Utilizzo di attrezzature e strutture aziendali.....	17
III.6 - Sostanze alcoliche e stupefacenti; fumo	17
III.7 - Rapporti di lavoro con impiegati della Pubblica Amministrazione	17
IV. CONFLITTO DI INTERESSI.....	18
V. SISTEMA DI POTERI E DELEGHE, CONTABILITA' E CONTROLLI INTERNI.....	18
V.1 - Registrazioni contabili	18
V.2 - Controlli interni	19
V.3 - Rapporti informativi.....	19
V.4 - Deleghe e procure	19
V.5 - Tutela ambientale e sanitaria.....	20
V.6 - Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	21
V.7 - Responsabilità sociale	22
V.8 - Repressione di fenomeni di falsità di monete e valori di bollo, riciclaggio, ricettazione 22	
V.9 - Repressione di reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico e dei reati transnazionali	22
V.10 - Repressione dei reati contro la personalità individuale	23
V.11 - Comunicazioni sociali e operazioni societarie.....	23
VI. INFORMAZIONI E RISERVATEZZA	24
VI.1 - Informazioni relative alla Società	24
VI.2 - Protezione dei dati personali	24

SEZIONE 2 – PRINCIPI COMPORTAMENTALI 231	25
I. INTRODUZIONE	25
I.1 - QUADRO DELLE FONTI NORMATIVE INTERNE DI RIFERIMENTO.....	25
I.2 - DESTINATARI	25
I.3 - LA RESPONSABILITÀ DI SANTEX SPA.....	25
I.4 - VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE.....	26
II. NORME DI COMPORTAMENTO ex D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 24/2023	26
II.1 - PRINCIPI GENERALI.....	26
II.2 - NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI	27
II.3 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA	31
II.4 - NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI	32
II.5 - COMPORTAMENTI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA	32
II.6 - CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE	33
II.7 - COMPORTAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI	34
II.8 - COMPORTAMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA.....	35
II.9 - COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA	36
II.10 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO	37
II.11 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	38
II.12 - COMPORTAMENTI A CONTRASTO DELLA FRODE IN COMMERCIO E A TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA.....	38
II.13 - COMPORTAMENTI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE.....	39
II.14 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI FALSO NUMMARIO.....	40
II. 15 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	40
II. 16 COMPORTAMENTI VERSO LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA’ INDIVIDUALE.....	41
II.17 COMPORTAMENTI CONTRO LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (ANCHE TRANSNAZIONALE)	42
II. 18 COMPORTAMENTI IN TEMA DI RAZZISMO E XENOFOBIA.....	43
II. 19 COMPORTAMENTI IN TEMA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO	44
II.20 COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CONTRABBANDO	45
II. 21 COMPORTAMENTI A CONTRASTO DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 45	
II.22 COMPORTAMENTI A CONTRASTO DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	46
II.23 COMPORTAMENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI	48
II. 24 COMPORTAMENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PRODOTTO	48
III. EFFICACIA DEL CODICE E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI	50
III.1 - OSSERVANZA DEL CODICE E SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE	50
III.2 - SANZIONI	50
III.3 - DIVULGAZIONE DEL CODICE	52
III.4 - RIFERIMENTI	52

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1 Premessa

Santex S.p.A. (di seguito anche solo “SANTEX” o la “Società”), con sede amministrativa in Milano, opera nell’ambito della produzione e commercializzazione di dispositivi medici sterili e non sterili per medicazione ed uso ortopedico in tessuto di cotone idrofilo e Tessuto Non Tessuto, prodotti monouso per le sale operatorie nonché dispositivi medici per l’incontinenza. Santex S.p.A. svolge altresì servizi di distribuzione domiciliare dei dispositivi medici, affiancando servizi (se richiesti dal cliente) di assistenza domiciliare con personale qualificato.

L’attività produttiva è svolta nel sito di Sarego (VI) per la divisione medicazione, ortopedia e per i prodotti monouso delle sale operatorie e nel sito di Meledo di Sarego (VI) per la divisione incontinenza.

I prodotti SANTEX sono fabbricati con l’ausilio delle più moderne tecnologie e l’impiego di materie prime di altissima qualità per soddisfare le esigenze degli utilizzatori. La Società ha implementato un processo gestionale ed un sistema di controllo interno volto ad assicurare l’origine e le caratteristiche del materiale in ingresso (nello specifico, la cellulosa), in modo da garantire la produzione di ausili per l’incontinenza realizzati con materia prima certificata, proveniente da foreste gestite in modo sostenibile. Il percorso intrapreso ed efficacemente attuato dall’azienda si è concluso con il rilascio di apposita certificazione forestale PEFC 2002:2013 (“Certificazione della catena di custodia dei prodotti di origine forestale”), che rappresenta la certificazione della rintracciabilità della materia prima legno certificata all’interno del processo di trasformazione e mantiene inequivocabile la provenienza da foreste certificate.

Il mantenimento delle certificazioni obbligatorie e volontarie (UNI EN ISO 13485:2012 - UNI EN ISO 9001:2008, a supporto dell’approvazione alla marcatura “CE” dei dispositivi medici, UNI CEI ISO 27001:2014 sulla sicurezza delle informazioni, UNI EN ISO 14001:2004 sulla gestione e prevenzione ambientale, UNI ISO 45001:2018 sulla gestione della salute e sicurezza sul lavoro, SR 10:2011 sulla responsabilità sociale, EPD di processo ed LCA di prodotto) sono volte a garantire la massima qualità dei prodotti e dei servizi offerti da SANTEX, nel pieno rispetto dei principi della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell’ambiente.

Alla luce di quanto precede, SANTEX riconosce l’importanza di disporre di un sistema che assicuri che i valori di correttezza, onestà, integrità, legalità, buona fede oltre che di tutela dell’ambiente, degli ecosistemi naturali e della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente esterno, cui è ispirata la propria organizzazione e le stesse politiche di impresa, siano solidi e duraturi nel tempo e rispettati nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

A tale scopo è stato predisposto il presente Codice Etico e di Comportamento 231 (di seguito anche “Codice Etico e di Comportamento 231”), la cui osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, esponenti aziendali, nonché dei terzi con i quali SANTEX intrattiene rapporti, è essenziale per il perseguimento da parte delle Società del proprio oggetto sociale.

Il presente Codice Etico e di Comportamento 231 costituisce, inoltre, parte integrante e sostanziale del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” adottato (in seguito anche il “Modello”), ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (in seguito anche il "Decreto"), al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al Decreto.

Il Codice Etico e di Comportamento 231 è finalizzato, innanzitutto, a consentire la divulgazione e la condivisione dei principi etici (**Sezione 1_Principi etici**) in esso contenuti nonché a fungere da elemento distintivo ed identificativo della Società nei confronti del mercato e dei terzi che intrattengono rapporti con la stessa. I suddetti principi di per sé possono non rilevare dal punto di vista 231, tuttavia il rispetto degli stessi concorre a creare un "ambiente" favorevole alla prevenzione dei reati.

La **Sezione 2_Principi Comportamentali 231** mira invece a raccomandare o vietare determinati comportamenti nell'ottica di prevenire i reati previsti dal Decreto 231; pertanto la violazione di quanto prescritto nella suddetta Sezione è sanzionabile.

L'eventuale violazione delle disposizioni del Codice Etico e di Comportamento 231 si configura come un illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dalla società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Quanto ai lavoratori autonomi, Fornitori, Consulenti, Partner o altri soggetti avente rapporti contrattuali con la Società, la sottoscrizione del presente Codice Etico e di Comportamento 231 ovvero di un estratto di esso o, comunque, l'adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano una *conditio sine qua non* della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra la Società e tali soggetti. Le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi. In ragione di quanto fin qui descritto, eventuali violazioni da parte di tali soggetti di specifiche disposizioni del Codice Etico e di Comportamento 231, in base alla loro gravità, possono legittimare l'applicazione degli opportuni provvedimenti previsti dal Sistema disciplinare, costituente parte integrante del Modello organizzativo.

1.2 Definizioni

Nel presente Codice, le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:

Clienti	significa i soggetti che hanno stipulato con SANTEX un contratto per l'appalto di opere o lavori in cui SANTEX è appaltatore o per la fornitura ad essi di beni o servizi da parte di SANTEX
Codice	significa il presente Codice Etico e di Comportamento 231, come di volta in volta integrato o modificato
Collaboratori	significa i soggetti che intrattengono con SANTEX S.p.A. rapporti di agenzia, rappresentanza, distribuzione commerciale ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato; inserimento; tirocinio estivo di orientamento), le prestazioni di lavoro occasionale, nonché qualsiasi altra persona sottoposta alla direzione o vigilanza di qualsiasi soggetto in posizione apicale di SANTEX S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Consulenti	significa i consulenti esterni incaricati di assistere la Società nel compimento delle proprie attività, su base continuativa o occasionale
Decreto	significa il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti
Destinatari	significa i soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Codice e, in particolare, i <i>Soggetti Interni</i> (di seguito anche il <i>"Personale"</i>) ovvero i Dipendenti, i Collaboratori, i Responsabili, i Direttori e gli Esponenti Aziendali (amministratori, sindaci, liquidatori, etc.) nonché, nei casi ad essi specificamente riferiti nel presente Codice, i <i>Soggetti Terzi</i> (di seguito anche i <i>"Terzi"</i>) ovvero i Clienti, i Fornitori, i Consulenti e i Partner e più in generale tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività "sensibili" per conto o nell'interesse di SANTEX
Dipendenti	significa i soggetti che intrattengono con SANTEX S.p.A. un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori a domicilio e a termine o a tempo parziale (nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro subordinato di cui alla legge 23 febbraio 2003, n. 30)
Esponenti Aziendali	significa, come di volta in volta in carica, l'Organo Amministrativo, i membri del Collegio Sindacale, del comitato esecutivo (se esistente), i direttori generali (se esistenti) nonché i membri degli altri organi sociali di SANTEX S.p.A. eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 2380 codice civile (come modificato dal decreto legislativo del 17 gennaio 2003 n. 6) o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di SANTEX S.p.A. o di una sua unità o divisione, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Fornitori	significa i soggetti che hanno stipulato con SANTEX un contratto per l'appalto di opere o lavori ovvero per la fornitura di beni o servizi in favore della Società
Modello	significa il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, da SANTEX
Organismo di Vigilanza	anche, semplicemente l' " Organismo ", significa l'Organismo di Vigilanza formalmente nominato dalla Società, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Partner	significa i soggetti terzi che sono parti di rapporti contrattuali con SANTEX di medio-lungo periodo (vale a dire di durata pari o superiore a 18 mesi, tenuto conto anche di eventuali rinnovi contrattuali) quali, a titolo esemplificativo, fornitori (anche in forza di contratti di outsourcing), subappaltatori, sponsor o soggetti sponsorizzati o convenzionati, imprese partecipanti ad eventuali associazioni temporanee di imprese con SANTEX o altri soggetti espressamente individuati come partner commerciali in una o più operazioni; per evitare dubbi, si chiarisce che i soggetti rientranti in una delle altre categorie di Destinatari (in particolare,

	quella di Clienti, Fornitori, Consulenti o Collaboratori) non rientrano, per ciò stesso, nella categoria dei Partner
Responsabili	significa ciascun responsabile di una o più divisione di SANTEX S.p.A., in conformità agli organigrammi di SANTEX S.p.A. come di volta in volta vigenti
Whistleblowing	segnalazione compiuta da un soggetto Dipendente o da un Esponente Aziendale che, a tutela dell'integrità dell'ente e nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge dell'accadimento di condotte illecite 231 o di violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

1.3 Ambito di applicazione ed efficacia del Codice

Le disposizioni del presente Codice si applicano ai Destinatari salvo quanto diversamente previsto dal Codice e fatta comunque salva l'applicazione delle norme inderogabili di legge e di contratto (inclusa la contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale) di volta in volta applicabili ai loro rapporti con la Società.

Il presente Codice si applica altresì ai terzi (ivi compresi i Clienti e i Fornitori) con i quali la Società intrattiene rapporti, in conformità alla legge ovvero agli accordi con essi stipulati e nei limiti stabiliti dal presente Codice.

SEZIONE 1 – PRINCIPI ETICI

I. PRINCIPI GENERALI

I.1 - Legalità

Il rispetto della legge e dei codici deontologici adottati dalle associazioni di categoria o degli organismi nazionali o internazionali (anche non governativi) a cui la Società aderisce, nonché l'osservanza delle norme del proprio Statuto costituiscono principio fondamentale.

Nell'ambito delle proprie funzioni, i Destinatari sono tenuti a rispettare le norme dell'ordinamento giuridico (nazionale, sopranazionale o straniero) in cui essi operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni delle leggi, siano esse soggette o meno a pene detentive, pecuniarie o sanzioni amministrative o di altra natura.

A tale scopo, ciascun Destinatario si impegna per acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come di volta in volta vigenti. Qualora esistessero dubbi su come procedere i Destinatari hanno l'onere di renderlo noto alla Società, la quale fornisce loro un'adeguata informazione sulla normativa vigente.

Ciascun Destinatario osserva, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad esso applicabili.

I.2 - Moralità

La qualità e l'efficienza dell'organizzazione aziendale nonché la reputazione costituiscono un patrimonio inestimabile e sono determinate in misura sostanziale dalla condotta di ciascun Destinatario. Ogni Destinatario è quindi tenuto, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tale patrimonio e, in particolare, della reputazione della Società, sia nei luoghi di lavoro che al di fuori di essi.

In particolare, nello svolgimento delle proprie funzioni ciascun Destinatario deve tenere una condotta ispirata all'integrità morale, tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento e, in particolare, ai seguenti valori:

- (i) onestà, correttezza e buona fede, assumendosi le responsabilità che ad esso competono in ragione delle proprie mansioni;
- (ii) trasparenza, trattando le informazioni in suo possesso con tempestività ed attuando processi di comunicazione ed informazione ispirati a chiarezza, completezza, precisione e condivisione;

I.3 - Dignità ed eguaglianza

Ciascun Destinatario riconosce e rispetta la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo.

Ciascun Destinatario lavora con donne e uomini di nazionalità, culture, religioni e razze diverse. Non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

I.4 - Professionalità

Ciascun Destinatario svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

II. RAPPORTI ESTERNI

II.1 - Donativi, benefici o altre utilità

Nell'ambito delle proprie funzioni, è fatto divieto ai Destinatari di:

- effettuare elargizioni in denaro a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad Enti da essa partecipati;
- offrire o concedere a terzi (o a loro coniugi, parenti o affini entro il quarto grado) nonché accettare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, anche in occasioni di festività, donativi, benefici o altre utilità (anche sotto forma di somme in denaro, beni o servizi di vario genere) non autorizzati, fatta eccezione per donativi di modico valore direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale e comunque tali da non poter ingenerare, nell'altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l'impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque l'impressione di illegalità o immoralità;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti, attribuire incarichi a soggetti segnalati, etc.) in favore di soggetti pubblici o privati, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- indirizzare omaggi oltre i limiti di valore indicati nell'apposita procedura aziendale (*rif. Procedura gestione omaggi, sponsorizzazioni e liberalità*) a Terzi persone fisiche senza aver preventivamente informato la società di appartenenza del beneficiario.

In quei paesi dove è costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal modo quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori.

In ogni caso, al fine di poter controllare il flusso di tali elargizioni, l'acquisto di tali omaggi deve essere accentrato ed il tutto deve avvenire nel rispetto delle procedure e/o protocolli cautelari previsti ed adottati, al fine di prevenire la commissione di reati. Inoltre, per garantire la rintracciabilità degli omaggi, deve essere conservata copia della documentazione rilevante (quali, ad esempio, i documenti di trasporto).

Il Destinatario che riceva donativi, o offerte di donativi, non conformi a quanto precede deve darne immediata informazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

È comunque vietato al Destinatario sollecitare l'offerta o la concessione, ovvero l'accettazione o la ricezione, di donativi di qualsiasi genere, anche se di modico valore, nel rispetto dei protocolli cautelari previsti ed adottati.

Qualsiasi Destinatario che, nell'ambito delle proprie funzioni, stipula contratti con terzi deve vigilare affinché tali contratti non prevedano o implicino donativi in violazione del presente Codice.

II.2 - Rapporti con i clienti

I Clienti costituiscono parte integrante del patrimonio aziendale della Società.

SANTEX intrattiene rapporti con Clienti che rispettano i principi fondamentali e, tenuto conto del loro ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento, le norme del presente Codice.

Per consolidare la stima e, conseguentemente, la fedeltà dei Clienti i rapporti con gli stessi devono essere impostati da parte di ciascun Destinatario secondo criteri di legalità e moralità, nel rispetto dei principi di professionalità ed onorabilità.

A tal fine, i Destinatari sono tenuti a svolgere le proprie attività nei confronti dei Clienti con competenza, precisione, prudenza, saggezza, dedizione ed efficienza, nonché con onestà, lealtà, disponibilità e trasparenza.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a:

- osservare le procedure ed i protocolli cautelari previsti ed adottati dalla Società relativamente ai rapporti con i Clienti e funzionali a prevenire la commissione di reati;
- fornire informazioni accurate, precise ed esaurienti ai Clienti, relativamente ai servizi prestati dalla Società.

II.3 - Rapporti con i Fornitori

SANTEX intrattiene rapporti con Fornitori che rispettano i principi fondamentali e, tenuto conto del loro ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento, le norme del presente Codice.

SANTEX persegue la selezione equa ed imparziale dei propri Fornitori.

I Destinatari si attengono alle procedure di selezione e aggiudicazione dei Fornitori stabilite dalle procedure e/o protocolli cautelari aziendali nonché alle procedure di evidenza pubblica applicabili alla Società.

Nei rapporti di appalto, somministrazione, approvvigionamento o fornitura di beni o servizi, i Destinatari, nell'ambito delle proprie funzioni, devono osservare le seguenti norme:

- (i) ciascun Dipendente o Collaboratore deve comunicare qualsiasi interesse personale nell'espletamento delle proprie funzioni, che possa comportare l'insorgenza di un conflitto di interessi;
- (ii) in caso di offerte in concorrenza, i Fornitori non devono essere favoriti od ostacolati e devono comunque essere comparati in maniera corretta e leale, adottando all'uopo criteri di valutazione e selezione oggettivi e con modalità trasparenti. Conseguentemente, il Destinatario non deve precludere ai Fornitori candidati, in possesso dei requisiti di qualificazione di volta in volta richiesti dalla Società, la possibilità di aggiudicarsi la fornitura in oggetto;
- (iii) è consentito accettare inviti di controparti solo se il motivo e la portata degli stessi sono adeguati ed un eventuale rifiuto contravverrebbe al dovere di cortesia;

- (iv) a nessun Destinatario è consentito conferire a soggetti con i quali intrattiene rapporti professionali ordini personali dai quali potrebbe ricavare indebiti vantaggi. Questo vale in particolare quando il Destinatario può influenzare direttamente o indirettamente il conferimento di un incarico a tale Fornitore da parte della Società.

II.4 - Rapporti con governi e istituzioni pubbliche

I rapporti con le pubbliche istituzioni e le altre persone giuridiche di diritto pubblico sono tenuti dagli Esponenti Aziendali a ciò autorizzati ovvero dalle persone da essi delegate, nel rispetto delle norme del presente Codice, nonché dello Statuto della Società e delle leggi speciali, avendo particolare riguardo ai principi di trasparenza ed efficienza.

II.5 - Rapporti con Organismi di Diritto Pubblico

I rapporti con pubbliche amministrazioni, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, enti pubblici economici e non, nonché soggetti privati qualificabili come organismi di diritto pubblico ai sensi della legislazione di volta in volta vigente (di seguito, collettivamente gli “**Organismi di Diritto Pubblico**”) sono tenuti dagli Esponenti Aziendali o dai Responsabili a ciò autorizzati ovvero dalle persone da essi delegate, nel rispetto delle norme del presente Codice, delle procedure e protocolli cautelari previsti ed adottati dalla Società per prevenire la commissione di reati nonché dallo Statuto della Società e delle leggi speciali, avendo particolare riguardo ai principi di trasparenza ed efficienza.

Nel corso di qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con Organismi di Diritto Pubblico, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano ed hanno potere decisionale, per conto degli Organismi di Diritto Pubblico.

Nel caso specifico dell'esecuzione di una gara d'appalto con Organismi di Diritto Pubblico gli Esponenti Aziendali ed i Responsabili devono operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Ove la Società sia rappresentata nei rapporti verso gli Organismi di Diritto Pubblico da soggetti “non dipendenti” (ad es. Collaboratori, tra cui consulenti esterni o agenti), agli stessi devono essere applicati gli stessi protocolli cautelari e direttive valide per i Dipendenti.

In ogni caso, nel corso di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con gli Organismi di Diritto Pubblico non devono essere intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- prendere in considerazione o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti degli Organismi di Diritto Pubblico a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi che non siano di modico valore;
- sollecitare od ottenere informazioni riservate al di là di quanto consentito dalla legge.

Inoltre, ciascuna Società si impegna a rispettare le norme di carattere cogente o deontologico volte a proibire l'assunzione alle proprie dipendenze di ex impiegati della Pubblica Amministrazione (e loro parenti), che abbiano partecipato personalmente ed attivamente a trattative d'affari, o all'avvallo di richieste effettuate dalla Società alla Pubblica Amministrazione.

Nel caso in cui la Società abbia la necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti della Pubblica Amministrazione in qualità di consulente (es: medico dipendente di un ASL che, in qualità di *trainer*, istruisca dei dipendenti della società per un particolare servizio), deve essere rispettata la normativa vigente.

Nel caso, infine, in cui la società voglia effettuare donazioni in denaro o in attrezzature, dovrà essere seguita una specifica procedura, i cui tratti fondamentali sono di seguito indicati:

- la Società deve predisporre ed inviare alla Pubblica Amministrazione una comunicazione nella quale manifesta l'intenzione di voler donare una somma di denaro o una particolare attrezzatura;
- la Pubblica Amministrazione beneficiaria seguirà la normativa in vigore ai fini dell'attuazione della donazione;
- la Società, presa buona nota dell'accettazione, fornirà tutti i dettagli della donazione stessa e predisporrà gli adempimenti *ex lege*.

Quanto alla fornitura di materiale in conto visione, conto deposito e comodato d'uso, la Società si impegna a predisporre, qualora dovessero ricorrere ipotesi di tal genere, proprie procedure interne che, tenendo conto delle normative vigenti, regolamentino correttamente tali operazioni.

II.6 - Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

I rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali sono tenuti dagli Esponenti Aziendali a ciò autorizzati ovvero dalle persone da essi delegate, nel rispetto delle norme del presente Codice, nonché dallo Statuto della Società e delle leggi speciali, avendo particolare riguardo ai principi di imparzialità ed indipendenza.

La Società ha la facoltà di contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o candidati politici purché nel rispetto delle normative vigenti.

II.7 - Rapporti con organi di informazione

I rapporti con la stampa, la televisione ed in generale con i mezzi di comunicazione di massa, sia nazionali che stranieri, sono tenuti esclusivamente dagli Esponenti Aziendali a ciò autorizzati o dalle persone da essi delegate.

Tutti gli interventi di comunicazione esterna dovranno essere previamente autorizzati in conformità alle procedure aziendali di volta in volta in vigore.

II.8 - Concorrenza

Ciascun Destinatario è tenuto a rispettare la normativa in materia di leale concorrenza ed *antitrust* oltre che le procedure ed i protocolli cautelari previsti dalla Società.

Al fine di prevenire violazioni della suddetta normativa, i Dipendenti ed i Collaboratori hanno l'obbligo di segnalare comportamenti che abbiano per oggetto o per effetto di impedire il gioco della concorrenza sul mercato, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – l'instaurazione di rapporti con i concorrenti della Società per raggiungere intese su prezzi di acquisto o vendita, su quantitativi o su altre condizioni contrattuali, la stipulazione di accordi o intese anche verbali di non concorrenza con concorrenti della Società, accordi per la partecipazione in gare d'appalto oppure per la ripartizione di mercati o fonti di approvvigionamento (anche con riferimento a clienti, zone o programmi di produzione), l'adozione di azioni volte a influenzare i prezzi di rivendita applicati dai rivenditori della Società, imporre divieti di esportazione o importazione o altrimenti impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico.

II.9 - Contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici e aiuti di Stato

Le dichiarazioni rese a soggetti pubblici per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, nonché ogni documentazione utilizzata per la rendicontazione del servizio, devono contenere solo informazioni veritiere.

È fatto divieto di:

- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti/aiuti di Stato o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea; tale divieto vale anche nell'ipotesi in cui contributi/sovvenzioni/finanziamenti/erogazioni siano percepiti da clienti in relazione a prodotti forniti dalla Società;
- richiedere od ottenere di erogazioni, contributi o finanziamenti, o aiuti di stato, al di fuori delle condizioni normativamente previste;
- destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni/finanziamenti/aiuti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche di modico valore e/o importo;
- rendicontare all'Autorità competente in modo non corretto l'utilizzo di erogazioni, contributi o finanziamenti, o aiuti di Stato;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

SANTEX condanna qualsiasi comportamento volto a conseguire, da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

III. RISORSE UMANE

III.1 - Selezione, valorizzazione e formazione professionale

SANTEX è pienamente consapevole che le risorse umane sono un elemento indispensabile per l'esistenza dell'impresa. La dedizione e la professionalità dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per il conseguimento degli obiettivi della Società.

Nella selezione e nella gestione del personale SANTEX adotta criteri di merito, competenza e valutazione delle capacità e potenzialità individuali. E' vietato assumere persone appartenenti alle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

La funzione del personale adotta opportune misure per evitare forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione (per esempio, evitando che il selezionatore sia legato da vincoli di parentela con il candidato).

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a: caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere; elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro; norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute e la sicurezza associati all'attività lavorativa; principi generali sulla responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 e Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società; procedure e/o protocolli cautelari adottati dalla Società; Codice Etico e di Comportamento 231. Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

SANTEX valorizza e tende allo sviluppo delle competenze e delle capacità di ciascun Destinatario, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento professionale. Ciascun Destinatario svolge con diligenza le suddette attività e segnala le eventuali esigenze di ulteriori o specifiche attività al fine di consentire l'adozione delle necessarie iniziative da parte della Società.

III.2 - Pari opportunità

È obiettivo di SANTEX creare un ambiente di lavoro caratterizzato dall'assenza di discriminazioni razziali, culturali, ideologiche, sessuali, fisiche, morali, religiose o di altra natura e di offrire ai Destinatari pari opportunità a parità di condizioni.

Tutti i Destinatari sono tenuti a collaborare per il raggiungimento di tale obiettivo.

III.3 - Ambiente di lavoro

I Destinatari collaborano reciprocamente nel raggiungimento di risultati comuni e si impegnano per creare un ambiente di lavoro sereno, stimolante e gratificante.

All'interno dell'ambiente di lavoro i Destinatari tengono una condotta improntata a serietà, ordine e decoro.

SANTEX esige che nelle relazioni di lavoro interne non si verifichino episodi di molestie o intolleranza.

III.4 - Attività collaterali

Lo svolgimento di attività collaterali da parte dei Destinatari è consentito nei limiti in cui esse non pregiudichino lo svolgimento da parte degli stessi delle loro attività lavorative in favore della Società.

I Destinatari devono comunque astenersi dallo svolgere attività collaterali (anche non retribuite) che si pongano in contrasto con specifici obblighi da essi assunti nei confronti della Società.

Le politiche di gestione del personale sono rese disponibili a tutti i collaboratori attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale (intranet, documenti organizzativi e comunicazioni dei Responsabili).

III.5 - Utilizzo di attrezzature e strutture aziendali

I beni aziendali della Società e, in particolare, gli impianti, le attrezzature situate nei luoghi di lavoro sono utilizzati per ragioni di servizio, ai sensi della normativa vigente.

In nessun caso è consentito utilizzare i beni aziendali e, in particolare, le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o comunque all'odio razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione di diritti umani.

A nessun Destinatario è consentito effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti aziendali, salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.

È vietato qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti, finalizzato a procurare alla Società un ingiusto profitto a danno dello Stato. A tal fine, devono inoltre essere rispettate tutte le procedure e/o protocolli cautelari previsti ed adottati dalla Società per un corretto utilizzo di tali strumenti e/o risorse aziendali.

III.6 - Sostanze alcoliche e stupefacenti; fumo

È vietato l'uso di stupefacenti nonché l'uso di sostanze alcoliche sui luoghi di lavoro. E' vietato fumare nei locali della Società.

III.7 - Rapporti di lavoro con impiegati della Pubblica Amministrazione

È proibito intrattenere rapporti di lavoro con impiegati della Pubblica Amministrazione o assumere ex impiegati appartenenti alla Pubblica Amministrazione, italiana o estera, o loro parenti, che partecipino o abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari o avallato richieste effettuate dalla Società a Società alla Pubblica Amministrazione, italiana o straniera.

IV. CONFLITTO DI INTERESSI

I Destinatari nell'espletamento delle proprie funzioni evitano situazioni di conflitti d'interesse.

A titolo esemplificativo, conflitti di interesse possono essere determinati dalle seguenti situazioni:

- (i) assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative di qualsiasi tipo presso Clienti o Fornitori;
- (ii) assunzione di interessi economici e finanziari del Destinatario o della sua famiglia in attività di Fornitori o Clienti (quale, a titolo esemplificativo, assunzione di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, al capitale sociale di tali soggetti).

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi, o comunque a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse della Società, deve essere immediatamente comunicata e determina, per il Destinatario in questione, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione.

V. SISTEMA DI POTERI E DELEGHE, CONTABILITA' E CONTROLLI INTERNI

V.1 - Registrazioni contabili

SANTEX condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare le informazioni ed i dati contabili e societari che sono comunicati all'interno ed all'esterno delle Società.

La trasparenza contabile nonché la tenuta delle scritture contabili secondo principi di verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente è il presupposto fondamentale per un efficiente controllo.

Per ogni operazione deve essere conservata in atti adeguata documentazione di supporto, tale da consentire un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità.

Ciascun Destinatario è tenuto a collaborare alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione.

La presentazione di adeguata documentazione di supporto è altresì richiesta ai Destinatari nella compilazione di note spese, di cui sia chiesto il rimborso.

E' vietato qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci, al pubblico e a chi effettua la revisione contabile.

Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati. Tutte le poste di bilancio, la cui determinazione e quantificazione presuppone valutazioni discrezionali delle Funzioni/Direzioni preposte, devono essere supportate da scelte legittime e, di norma, da idonea documentazione.

V.2 - Controlli interni

La funzionalità e l'efficienza di una struttura quale è SANTEX, richiedono il corretto funzionamento della stessa a tutti i livelli; al fine di garantire tale funzionamento, SANTEX prevede un sistema di controlli interni, orientati a verificare e guidare l'organizzazione della Società.

Ogni Destinatario nei limiti delle proprie funzioni e dei compiti assegnatigli, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

V.3 - Rapporti informativi

La circolazione delle informazioni deve essere gestita secondo criteri di verità, accuratezza e tempestività. A tale fine i rapporti informativi, destinati sia all'interno (colleghi, collaboratori, azionisti) sia a relazioni esterne (Clienti, Fornitori, interlocutori istituzionali) devono essere redatti in modo scrupoloso ed in conformità a tali principi.

La Società, inoltre, adempie agli obblighi di legge, ivi inclusi quelli in materia di comunicazioni, nei confronti delle competenti autorità, con particolare riferimento alle autorità di vigilanza e controllo, e collabora con tali autorità nello svolgimento delle loro funzioni in conformità alla normativa vigente.

V.4 - Deleghe e procure

Gli organi sociali, i loro componenti ed i Dipendenti della Società, nonché i consulenti, collaboratori, stagisti, tirocinanti, agenti, procuratori, promotori, broker, fiduciari e terzi che compiono atti per conto della Società in virtù di procure o di deleghe affidate, devono agire nei limiti delle stesse.

È vietato a tali soggetti, al di fuori di tali limiti, e a tutti coloro che non hanno procure o deleghe, impegnare, o far credere di poter impegnare, le Società nell'espletamento dei loro compiti e delle loro attività.

POLITICHE D'IMPRESA

V.5 - Tutela ambientale e sanitaria

La tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali oltre che il rispetto della legislazione ambientale sono obiettivi di SANTEX ad alta priorità.

Ciascun Destinatario, nello svolgimento delle proprie funzioni ed attività, deve contribuire al perseguimento di risultati esemplari in tale settore.

SANTEX contribuisce nelle sedi appropriate alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione ambientale e alla salvaguardia delle risorse.

Tra gli obiettivi di SANTEX in campo ambientale vi sono anche quelli di:

- a. adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione). Nell'individuazione ed adozione di tali misure si valuta anche l'incidenza che l'attività economica ha o può avere sulla salute pubblica, atteso che quest'ultima costituisce a tutti gli effetti una componente della tutela ambientale;
- b. privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente ed alla salute pubblica, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
- c. programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale e sanitaria;
- d. promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del presente Codice tra tutti i soggetti operanti all'interno della Società, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse devono venire attuate.

SANTEX si impegna, inoltre, a diffondere e consolidare una cultura della prevenzione e tutela ambientale attraverso una adeguata e pubblicizzata Politica Ambientale e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori, funzionali a prevenire la commissione di reati in tale ambito. Inoltre, opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la risorsa "ambiente". A tal fine, una capillare struttura interna, attenta all'evoluzione degli scenari di riferimento ed al conseguente mutamento delle minacce, realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa, attraverso: l'introduzione di un Sistema Integrato di Gestione Ambientale (conforme ai requisiti di cui alla norma ISO 14001:2004); la previsione di un processo di analisi degli impatti ambientali legati alla propria produzione (EPD – LCA); una periodica analisi dei rischi ambientali e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere; l'adozione delle migliori tecnologie; il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro e della normativa di riferimento; l'apporto di interventi formativi e di comunicazione.

V.6 - Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

La responsabilità di ciascun Destinatario nei confronti dei propri collaboratori e colleghi rende obbligatoria la massima cura per la prevenzione di rischi di infortunio. A tal fine, la pianificazione tecnica dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e dei processi deve essere improntata al più alto livello di rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

I principi ed i criteri fondamentali in base ai quali devono venire prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte della Società, si possono sintetizzare nei termini che seguono:

- a. ridurre i rischi alla fonte;
- b. eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico ed alla evoluzione della tecnica, scegliendo i materiali, i macchinari e le sostanze più adeguati e meno pericolosi;
- c. valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati, individuando le appropriate misure di prevenzione e protezione, sia collettive che individuali;
- d. rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e nella scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli impatti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui la Società opera;
- e. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- f. programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- g. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- i. garantire ai Destinatari una informazione e formazione completa, aggiornata e specifica, con riferimento alla mansione svolta;
- j. considerare una priorità il rispetto della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Ciascun Destinatario deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri collaboratori e colleghi.

In forza di quanto sopra, SANTEX si impegna – quindi - a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sul lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori, atti a prevenire il verificarsi di eventuali infortuni sul lavoro. Inoltre, opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori. A tal fine, una capillare struttura interna, attenta all'evoluzione degli scenari di riferimento ed al conseguente mutamento delle minacce, realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa, attraverso: l'introduzione di un Sistema Integrato di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (conforme ai requisiti di cui alla norma UNI ISO 45001:2018); una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere; l'adozione delle migliori tecnologie; il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro; l'apporto di interventi formativi e di comunicazione.

V.7 - Responsabilità sociale

La responsabilità sociale delle imprese operanti sia in territorio nazionale che estero è valore riconosciuto e condiviso dalla Società. SANTEX, consapevole dei vantaggi connessi all'adozione di un comportamento socialmente responsabile, ha implementato un adeguato Sistema di gestione per la responsabilità sociale, progettato e documentato secondo quanto richiesto dai requisiti della norma SR10:2011 "Sistemi di gestione per la responsabilità sociale" ed esteso a tutte le attività svolte, con l'obiettivo prioritario di contribuire allo sviluppo sostenibile.

SANTEX conduce – quindi - le proprie attività nel rispetto degli obblighi sociali e mira a contribuire, con le stesse, all'arricchimento del patrimonio economico, intellettuale e sociale di ciascun paese e comunità in cui svolge la propria attività.

V.8 - Repressione di fenomeni di falsità di monete e valori di bollo, riciclaggio, ricettazione

Ai Destinatari che esplicano per conto della Società attività operative comportanti la movimentazione di denaro, è espressamente vietata: a) la falsificazione e l'alterazione di monete; b) la spendita e l'introduzione nello Stato, previo o senza concerto, di monete falsificate; c) la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; d) la falsificazione di valori bollati, l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione oppure la messa in circolazione di valori di bollo falsificati; e) l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati; f) la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; g) la fabbricazione o la detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati attraverso rimesse bancarie e/o assegni bancari, fermo restando il rispetto degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamenti ed in particolare dalla normativa vigente in materia al antiriciclaggio e autoriciclaggio. Gli incassi e i pagamenti effettuati tramite denaro contante sono di regola vietati, salvo eccezioni e nei limiti massimi stabiliti per legge e dalle procedure interne in materia di gestione delle disponibilità liquide di cassa, che ne esigono la tracciabilità documentale.

L'acquisto di beni strumentali è condotto secondo criteri e procedure che ne accertino preventivamente la lecita provenienza.

V.9 - Repressione di reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico e dei reati transnazionali

SANTEX condanna l'utilizzo delle proprie risorse per il finanziamento ed il compimento di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione dell'ordine democratico.

A tal fine, ai Destinatari:

- (i) è fatto obbligo di rispettare i provvedimenti di congelamento adottati dalle autorità competenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo e dell'eversione dell'ordine pubblico;
- (ii) è vietata la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione, il finanziamento anche indiretto, di associazioni che si propongono il compito, all'estero o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di Organismi internazionali, di esercitare atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo;

(iii) è vietato dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alle associazioni eversive o con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine pubblico.

In particolare, è vietato intrattenere rapporti con soggetti indicati nelle liste di riferimento emanate dalle competenti autorità o disporre a qualunque titolo di beni, e in particolare dei beni immobili e mobili registrati, in favore di soggetti indicati nelle predette liste di riferimento. È vietato altresì concedere utilità a persone indicate nelle liste di riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

V.10 - Repressione dei reati contro la personalità individuale

È vietato commettere o adottare condotte che accettino consapevolmente il rischio che possano essere commessi delitti contro la personalità individuale, quali:

- (i) la riduzione in schiavitù o in condizioni analoga, di una persona;
- (ii) la tratta e il commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù;
- (iii) l'alienazione e l'acquisto anche di una singola persona ridotta in schiavitù;
- (iv) la persuasione di un soggetto minore a compiere atti sessuali in cambio di somme di denaro (prostituzione minorile);
- (v) l'adozione di comportamenti che facilitino l'esercizio della prostituzione minorile ovvero comportino lo sfruttamento di chi fa commercio del proprio corpo per percepire parte dei guadagni;
- (vi) lo sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico, nonché il commercio, la vendita, la divulgazione e la trasmissione anche gratuita di detto materiale;
- (vii) l'approvvigionamento o la detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori;
- (viii) l'organizzazione o la promozione di viaggi che abbiano quale scopo, pur se non esclusivo, la fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

V.11 - Comunicazioni sociali e operazioni societarie

Il bilancio e le altre comunicazioni sociali sono redatti in conformità alla normativa vigente.

L'Organo Amministrativo, i Responsabili di funzione ed i Dipendenti tengono una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del Collegio Sindacale e degli altri organi sociali nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

È vietato porre in essere qualsiasi comportamento da parte dell'Organo Amministrativo volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

L'Organo Amministrativo non deve effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare, anche potenzialmente, un danno ai creditori.

È vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente.

In occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, gli Organi sociali ed i suoi componenti, gli Esponenti aziendali, i Dipendenti, i Consulenti e Collaboratori e qualsiasi altro soggetto terzo che possa agire per conto della Società, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo. È vietato ostacolare, in qualunque modo, le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con la Società per via delle loro funzioni istituzionali.

VI. INFORMAZIONI E RISERVATEZZA

VI.1 - Informazioni relative alla Società

Nessuna informazione riservata relativa alla Società, acquisita o elaborata dal Destinatario nello svolgimento o in occasione della sua attività nei rapporti con la Società può essere utilizzata, comunicata a terzi o diffusa per fini diversi da quelli istituzionali. Nella nozione di informazioni riservate rientrano tutti i dati, le conoscenze, gli atti, i documenti, le relazioni, gli appunti, gli studi, i disegni, le fotografie e qualsiasi altro materiale attinente all'organizzazione ed ai beni aziendali, ai metodi di produzione, alle operazioni commerciali e finanziarie, alle attività di ricerca e sviluppo, nonché ai procedimenti giudiziali ed amministrativi relativi alla Società.

L'obbligo di riservatezza rimane in vigore anche dopo la cessazione del rapporto con la Società, in conformità alla normativa vigente.

Qualsiasi informazione riservata deve essere conservata in luoghi inaccessibili a persone non autorizzate.

In ogni caso, ai Destinatari è vietato servirsi per profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del proprio ufficio.

VI.2 - Protezione dei dati personali

Nello svolgimento delle proprie attività, la Società tratta dati personali di Destinatari e di terzi.

SANTEX si impegna ed esige che i Destinatari si impegnino, nell'ambito delle proprie funzioni, affinché i dati oggetto di trattamento siano trattati in conformità alla normativa di volta in volta vigente. A tal fine, il trattamento di dati personali è consentito solo al personale autorizzato e nel rispetto delle norme e delle procedure interne della Società stabilite in conformità alla normativa vigente.

SEZIONE 2 – PRINCIPI COMPORTAMENTALI 231

I. INTRODUZIONE

I.1 - QUADRO DELLE FONTI NORMATIVE INTERNE DI RIFERIMENTO

Santex Spa (di seguito “la Società” oppure “SANTEX”), si è fatta promotrice dello sviluppo della compliance 231 ed in particolare ha definito e divulgato il presente Codice di Comportamento 231.

Al Codice è attribuita una funzione preventiva: la codificazione delle regole di comportamento cui tutti i destinatari devono uniformarsi costituisce l’espressa dichiarazione dell’impegno serio ed effettivo della Società a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti.

I.2 - DESTINATARI

Riprendendo anche quanto espresso nel par. 1.2 del presente Codice, le norme si applicano, senza eccezione alcuna, ai seguenti soggetti (di seguito, “**Destinatari**”):

- *Soggetti Interni* (di seguito anche il “*Personale*”): che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato con la Società; a titolo esemplificativo, gli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori (compresi i lavoratori parasubordinati), gli stagisti e i tirocinanti;
- *Soggetti Terzi* (di seguito anche i “*Terzi*”): professionisti esterni, partner, fornitori e consulenti, società di somministrazione e, in generale, coloro che, avendo rapporti con la Società, nello svolgere attività in nome e/o per conto di SANTEX o comunque, nello svolgimento delle proprie attività per la Società, sono esposti al rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001 nell’interesse o nel vantaggio della Società.

Nei confronti dei terzi il personale della Società, in ragione delle responsabilità assegnate, provvederà a:

- dare adeguata informazione circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- attuare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell’obbligo di adeguarsi alle norme del Codice.

In ogni caso, nell’ipotesi in cui il Fornitore, il Professionista esterno o il Partner Commerciale, nello svolgimento della propria attività in nome e/o per conto della Società (o comunque, nello svolgimento della propria attività per la Società), violi il Codice, la stessa Società è legittimata ad adottare ogni provvedimento previsto dalla legge vigente, ivi compresa la risoluzione del contratto. A tal fine, la Società adotterà nei propri contratti con i suddetti soggetti apposita clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cd. Clausola di salvaguardia).

I.3 - LA RESPONSABILITÀ DI SANTEX SPA

SANTEX si impegna a:

- garantire la diffusione del Codice presso tutto il Personale e ai Terzi ;
- divulgare (secondo le modalità previste da apposito piano di informazione) il Codice ai soggetti terzi che intrattengono rapporti con la Società stessa;
- sollecitare l’aggiornamento costante del Codice, in relazione al cambiamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente;

- garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice, valutando i fatti ed assumendo – in caso di accertata violazione – adeguate misure sanzionatorie.

I.4 - VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE

Le norme del Codice costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi dell'articolo 2104 del C.C. (Diligenza del prestatore di lavoro) e dell'articolo 2105 C.C. (Obbligo di fedeltà)¹.

I comportamenti contrari alle disposizioni del Codice sono valutati sotto il profilo disciplinare, in conformità alla vigente disciplina, con applicazione delle sanzioni che la diversa gravità dei fatti può giustificare.

II. NORME DI COMPORTAMENTO ex D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 24/2023

II.1 - PRINCIPI GENERALI

Ad ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento, interne ed esterne, che regolano l'attività svolta nell'ambito della funzione di competenza. Nel caso in cui esistessero dubbi relativamente a come procedere nella conduzione delle attività, la Società informerà adeguatamente i propri dipendenti.

Il personale ha inoltre l'obbligo di:

- osservare diligentemente le norme del Codice, del Modello e della Policy Whistleblowing, astenendosi da comportamenti ad esse contrarie;
- rivolgersi ai propri responsabili in caso di necessità di chiarimenti circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice e nel Modello;
- riferire eventuali violazioni o sospetti di violazione del presente Codice e del Modello al diretto superiore o all'Organismo di Vigilanza e della Policy Whistleblowing ai Gestori della Segnalazione;
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.

Ogni responsabile di funzione organizzativa aziendale ha l'obbligo di:

- costruire con il proprio operato un esempio per i propri collaboratori;
- orientare il personale dipendente e i lavoratori parasubordinati all'osservanza del Codice, del Modello e della Policy Whistleblowing;
- adoperarsi affinché il personale dipendente e i lavoratori parasubordinati comprendano che il rispetto delle norme del Codice, del Modello e della Policy Whistleblowing costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o ai Gestori delle Segnalazioni, su notizie direttamente acquisite o fornite dal personale dipendente circa possibili casi di violazione delle norme;

¹ Art. 2104 C.C. "Il prestatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"

Art. 2105 C.C. "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

- attuare prontamente adeguate norme correttive, quando richiesto dalla situazione;
- impedire qualunque tipo di ritorsione.

Ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, assicurando le prestazioni richieste; al Dipendente/Lavoratore parasubordinato è fatto divieto di comunicare, divulgare a terzi, usare o sfruttare, o permettere di far usare da terzi, per qualsiasi motivo non inerente all'esercizio dell'attività lavorativa, qualsiasi informazione, dato, notizia di cui si sia venuti a conoscenza in occasione o in conseguenza del rapporto di lavoro con la Società. A tal fine Dipendente/Lavoratore parasubordinato è tenuto a rispettare le specifiche politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni, redatte al fine di garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni stesse.

Al fine di tutelare i beni aziendali, ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato è tenuto ad operare con diligenza e attraverso comportamenti responsabili.

In particolare, ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato deve:

1. utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
2. evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
3. evitare utilizzi impropri dei beni aziendali per scopi e fini estranei alle proprie mansioni ed al proprio lavoro, specie se di pregiudizio per l'immagine e il decoro della Società.

Ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio Responsabile di eventuali eventi dannosi per la Società.

Il Management e coloro che svolgono funzioni direttive hanno la responsabilità di sorvegliare l'attività svolta dal personale soggetto alla loro direzione e controllo.

Di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa e alle verifiche su di essa effettuate.

SANTEX, nelle proprie attività imprenditoriali, intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

La Società vieta tassativamente la messa a disposizione del proprio complesso organizzato di beni per scopi di natura illecita dai quali possa derivare un vantaggio alla stessa.

II.2 - NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI

I rapporti con Istituzioni, con la Pubblica Amministrazione e con Enti da essa partecipati di qualsiasi natura devono essere trasparenti e coerenti con la politica della Società e devono essere intrattenuti dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate.

Corruzione e traffico di influenze illecite

SANTEX considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da Soggetti e/o Enti italiani o da loro dipendenti, sia quelli effettuati tramite Soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.

In particolare, in tema di omaggi, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali si rinvia a quanto indicato alla *Sezione 1 – Principi Etici al Par. II.1 Donativi, benefici o altre utilità*.

È vietato corrispondere o promettere denaro o altra utilità (ad es. consulenze fittizie o con maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico etc.) a soggetti che sfruttano o vantano relazioni (asserite o esistenti) con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio:

- quale prezzo della mediazione illecita da parte del mediatore sul pubblico ufficiale o sull'incaricato di pubblico servizio a vantaggio della società,
- come remunerazione destinata a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle funzioni o dei poteri di quest'ultimo (o per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio, ipotesi aggravata)

il tutto nell'interesse o a vantaggio della società.

È inoltre fatto espresso divieto di farsi dare o promettere denaro o altra utilità, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio:

- come prezzo della propria mediazione illecita (offerta) sul pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio;
- come remunerazione da destinarsi al Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (o per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio: ipotesi aggravata);

il tutto nell'interesse o a vantaggio della società.

I comportamenti sopradescritti sono vietati anche nel caso in cui derivino da costrizione o induzione operata dal Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di Pubblico Servizio; in tali ipotesi, il Dipendente ha il dovere di segnalare tale circostanza al proprio superiore gerarchico, il quale dovrà a sua volta riferirlo all'Organismo di Vigilanza.

Nella selezione dei Fornitori e nel conferimento degli incarichi professionali si devono rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e si deve procedere a documentare in maniera adeguata le fasi inerenti all'instaurazione, la gestione e la cessazione dei menzionati rapporti.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

È fatto divieto di riconoscere compensi in favore di Professionisti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

La valutazione del personale da assumere deve essere effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Turbata libertà degli incanti – Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente

Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di porre in essere tutti quei comportamenti - nell'interesse o a vantaggio della Società - che impediscano o turbino una gara o allontanino dalla stessa gli ulteriori concorrenti, mediante l'impiego di mezzi fraudolenti o di doni, promesse, collusioni o mezzi intimidatori (violenza o minaccia). Sono altresì vietati

tutti gli atti e/o condotte collusive con soggetti terzi, anche privati, che abbiano il fine di impedire o turbare gare pubbliche o licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni. Sono dunque vietati, in via meramente esemplificativa, accordi volti a concordare con concorrenti prezzi offerti o mancata partecipazione a gare.

Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione è altresì fatto divieto di turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando, o di altro atto equipollente, per condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. È pertanto espressamente vietato il compimento di atti di violenza o minaccia, corresponsione di doni, promesse, collusioni o impiego di altri mezzi fraudolenti che determinino l'illecito condizionamento della scelta del concorrente.

È dunque vietato, in via meramente esemplificativa, ogni comportamento che suggerisca o induca un funzionario pubblico a inserire nei bandi o richieste di offerta caratteristiche di prodotti o servizi, condizionando così le determinazioni della PA.

In tema di **contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici e aiuti di Stato** si rinvia a quanto indicato alla *Sezione 1 – Principi Etici al Par. II.9.*

Frode informatica

L'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla P.A. e la ricezione di comunicazioni informatiche o telematiche provenienti dalla P.A., sono riservati esclusivamente al personale addetto individuato, in conformità al sistema di autorizzazione in essere presso la Società. Tale personale è autorizzato ad avvalersi dei sistemi informatici e telematici aziendali in base ai profili di accesso assegnatigli.

È vietato a chiunque operi in nome della Società utilizzare per il trattamento dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dei rapporti con la P.A., e/o per l'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla P.A. o per la ricezione degli atti, strumenti diversi da quelli aziendali come sopra assegnati da SANTEX o messi appositamente a disposizione, una tantum o di volta in volta, dalla stessa P.A. (es. canale Entratel).

È comunque vietato comunicare documenti elettronici alla P.A. con mezzo diverso dalla casella di PEC, od inviare alla P.A. comunicazioni via casella di PEC cui sia allegato un documento elettronico non recante la firma digitale del soggetto preposto alla firma stessa.

E' fatto espresso divieto a chiunque i) intrattenga rapporti con la P.A. che implicino comunicazione informatiche o telematiche in nome di, o dalla P.A. verso la Società, o ii) operi a qualsiasi titolo su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico (di proprietà o comunque nella disponibilità della Società, ovvero della stessa P.A.), di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervenire senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad essi pertinenti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Rapporti con enti pubblici ispettivi ed Autorità giudiziaria

SANTEX dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.

La Società dà piena e scrupolosa attuazione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

È fatto divieto di esercitare direttamente o indirettamente indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l'Autorità giurisdizionale a favorire la Società nella decisione della vertenza.

In caso di accertamento da parte di Autorità giudiziaria (o Polizia Giudiziaria delegata), deve essere prestata la massima collaborazione e trasparenza, senza reticenze, omissioni o dichiarazioni non corrispondenti al vero. Chiunque richieda ai propri subordinati di non fornire le informazioni richieste o di fornire informazioni non rispondenti al vero sarà sanzionato.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

La Società vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Tutela della fede pubblica

SANTEX condanna qualsiasi comportamento atto ad attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (o equiparati, quali ad es. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autocertificazione, etc.), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto di:

- presentare al pubblico ufficiale false dichiarazioni e/o comunicazioni richieste dalla legge in cui si attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
- rilasciare false dichiarazioni allo spedizioniere doganale preposto alla formazione della bolletta doganale (ad esempio presentare all'Ufficio Doganale documentazione che attesti il possesso dello status di "Esportatore Autorizzato" verso un Paese terzo che non rientra tra quelli presenti nell'autorizzazione in possesso);
- in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestare falsamente di non avere subito condanne penali;
- rendere dichiarazione falsa di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione ad una gara di appalto (ad esempio, l'essere in regola con il pagamento dei contributi);
- produrre certificati falsi diretti ad influire sulla aggiudicazione di una gara;
- denunciare falsamente agli Organi di Polizia lo smarrimento di documenti quali patente di guida, documenti di assicurazione, assegno bancario, carte di credito etc.

Inoltre, SANTEX condanna qualsiasi comportamento che comporti:

- la formazione, in tutto o in parte, di atti pubblici falsi o l'alterazione di atti pubblici;
- la contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative, oppure, mediante contraffazione o alterazione, il far apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità;
- la simulazione di una copia degli atti stessi e rilascio della stessa in forma legale;
- il rilascio di una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto dunque espresso divieto di:

- falsificare un documento (patente di guida, carta di circolazione, etc.) facendone apparire il rilascio da un'agenzia di pratiche automobilistiche;
- formare una falsa targa di circolazione;
- falsificare atti costitutivi di società attraverso la manipolazione del sigillo notarile;
- falsificare le ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari e le ricevute di versamenti postali (ad es. alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali);
- falsificare materialmente i moduli di versamento delle imposte F24;
- falsificare atti di autentica notarile;
- distruggere i documenti dei protesti successivamente alla loro redazione da parte del presentatore dei titoli.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo al diretto superiore e/o all'OdV (ciò, anche in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale nei confronti del Personale o di altri Terzi).

II.3 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA

La cd. corruzione privata (prevista dall'art. 2635 c.c.) si configura allorché viene consegnato o promesso denaro o altra utilità a favore di un soggetto appartenente ad un ente privato, affinché, in violazione dei doveri di fedeltà nei confronti di tale ente, ometta o compia un atto connesso al ruolo svolto all'interno dell'ente stesso.

È fatto espresso divieto di:

- offrire, consegnare o promettere, anche per interposta persona, a chicchessia, per lui stesso o per altri, denaro non dovuto affinché i destinatari compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o i loro obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente per cui operano;
- accordare o promettere a chicchessia altri vantaggi non dovuti, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, forme di intrattenimento, doni, viaggi e altri beni di valore, con la finalità di cui sopra;
- sollecitare o ricevere, denaro non dovuto o accettarne la promessa, per sé stesso o per altri, anche per interposta persona, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà;
- sollecitare o ricevere altri vantaggi non dovuti o accettarne la promessa con la finalità di cui sopra.

SANTEX considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da Soggetti e/o Enti italiani o da loro dipendenti, sia quelli effettuati tramite Soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.

Al fine di assicurare la migliore comprensione di quanto sopra, si riporta la definizione di dovere di fedeltà, la cui violazione costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale prevista dall'art. 2365 c.c., denominata corruzione privata, è disciplinato dall'art. 2105 c.c.: *“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”*.

Anche la violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale di corruzione privata. Tali devono intendersi tutti gli obblighi previsti, in capo

al soggetto corrotto, dalla legge o da ogni altro atto normativo, regolamentare o di natura deontologica.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo al diretto superiore e/o all'OdV (ciò, anche in caso di tentata corruzione da parte del soggetto privato nei confronti del Personale o di altri Terzi).

II.4 - NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

SANTEX si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici.

SANTEX non eroga contributi a partiti o ad organizzazioni politiche, né in Italia né all'estero, né a loro rappresentanti o candidati, e non effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

È tuttavia possibile cooperare con tali organizzazioni laddove sussistano contemporaneamente tutti i seguenti presupposti:

- legalità della cooperazione;
- finalità riconducibile alla mission della Società;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- espressa autorizzazione, da parte delle funzioni preposte, alla gestione di tali rapporti nell'ambito della Società.

Qualsiasi rapporto della Società con le predette organizzazioni o i loro rappresentanti deve essere improntato alla legalità e alla massima trasparenza, integrità e imparzialità, al fine di instaurare una corretta dialettica.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo al diretto superiore e/o all'OdV (ciò, anche in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale nei confronti del Personale o di altri Terzi).

II.5 - COMPORTAMENTI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA

In funzione preventiva dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001) è fatto espresso obbligo di:

- dare attuazione alla normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08);
- rispettare e dare attuazione alle disposizioni normative definite dal Testo Unico sulla sicurezza al fine di garantire l'affidabilità e la legalità dell'ambiente di lavoro e, conseguentemente, l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei dipendenti, attraverso il rispetto di quanto definito negli schemi organizzativi aziendali;
- evitare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle qui considerate, aumentino potenzialmente il rischio di accadimento di reati 231.

Le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si basano, anche alla luce dell'articolo 15 del decreto 81/2008, su principi e criteri così individuabili:

- a) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b) valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- c) ridurre i rischi alla fonte;
- d) rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella

- definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
 - f) programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
 - g) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - h) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Si rinvia inoltre a quanto riportato alla *Sezione 1 – Principi Etici al Par. VI.2 - Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo al diretto superiore e/o all'OdV.

II.6 - CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE

SANTEX si impegna a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale.

In particolare, SANTEX si propone di:

- a. adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione);
- b. privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
- c. programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale;
- d. promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del codice tra tutti i soggetti operanti nell'impresa, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno attuate.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, SANTEX esige il rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- divieto di abbandono o deposito in modo incontrollato i rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee
- divieto di mantenere rifiuti in "deposito temporaneo" al di fuori dei requisiti e oltre i limiti di tempo previsti dalla normativa;
- divieto di miscelare rifiuti (in assenza di eventuale idonea autorizzazione);
- divieto di dichiarare false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti ovvero divieto di utilizzare un certificato falso durante il trasporto di rifiuti;
- divieto di conferimento del rifiuto prodotto ad un impianto di trattamento non specificamente autorizzato;
- divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;

- divieto di appiccare il fuoco a rifiuti prodotti dall'azienda stessa, all'interno o meno dell'area aziendale e di appiccare il fuoco a rifiuti di terzi che vengono trovati abbandonati o depositati;
- divieto di abbandonare e/o depositare rifiuti su cui, successivamente, terzi appiccheranno il fuoco;
- nel caso in cui fossero rinvenuti rifiuti di soggetti terzi all'interno delle aree di proprietà della Società, trattarli come rifiuti prodotti internamente e smaltirli secondo le regole disciplinate dalla relativa procedura.

Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito è fatto obbligo di comunicare detta circostanza agli enti pubblici preposti.

Ogni soggetto, sia esso Soggetto interno o Soggetto terzo, deve assicurare piena collaborazione alle Autorità competenti, in occasione di ispezioni e/o controlli effettuati in azienda. In particolare, è fatto divieto negare l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedire, intralciare o eludere l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero comprometterne gli esiti.

Infine, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che direttamente o indirettamente possano potenzialmente portare al compimento di una fattispecie di reato ambientale.

Ogni soggetto, sia esso Soggetto interno o Soggetto terzo, deve contribuire alla buona gestione ambientale, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti o collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Si rinvia inoltre a quanto riportato alla *Sezione 1 – Principi Etici al Par. VI.1 – Tutela ambientale e sanitaria*.

II.7 - COMPORTAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI

Devono essere osservate rigorosamente tutte le disposizioni di legge, considerando anche le istruzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti, e le policy/procedure adottate dalla Società in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi.

Tutte le azioni e le operazioni contabili della Società devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

Le scritture contabili - tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese - devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva, nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

La Società, anche per tramite di professionisti esterni, garantisce che le figure coinvolte nei processi a rischio in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi siano informate e formate in tema di fiscalità.

Il Personale è tenuto a dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, dati e informazioni completi chiari e veritieri; ugualmente tutti i Soggetti interni o Soggetti terzi sono tenuti a comunicare - nei termini previsti dalle procedure aziendali - ogni informazione in loro possesso che sia rilevante ai fini delle scritture contabili.

I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

I dipendenti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri Responsabili e/o l'OdV dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.

II.8 - COMPORTAMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA

Le dichiarazioni, le liquidazioni, nonché ogni altra comunicazione obbligatoria ai fini fiscali devono essere effettuate e presentate nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dalle normative vigenti in materia.

È onere della Società e del personale aziendale, nell'ambito delle rispettive mansioni e ruoli, provvedere ad un costante aggiornamento e al recepimento delle novità legislative, della prassi ufficiale nonché delle indicazioni dell'OCSE in materia fiscale per quanto di rilevanza.

Deve essere promossa l'informazione e la formazione interna in materia tributaria e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle policy/procedure adottate dalla Società per rispettare i vincoli, gli obblighi e gli adempimenti fiscali in genere nonché a prevenirne la violazione.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di legge tributarie e che siano finalizzati ad evadere i tributi o a conseguire crediti/ritenute d'imposta inesistenti, fittizi o altrimenti indebiti; in particolare è espressamente vietato porre in essere (i) deduzioni di elementi passivi fittizi o inesistenti, (ii) condotte simulate oggettivamente o soggettivamente, (iii) condotte fraudolente idonee ad ostacolare l'attività di accertamento ovvero ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, (iv) produrre documenti falsi, fittizi o comunque artefatti.

È fatto divieto di porre in essere comunque condotte dirette a consentire la fruizione di crediti d'imposta indebiti, inesistenti ovvero fittizi; le dichiarazioni, i progetti, i resoconti, nonché ogni ulteriore documentazione utilizzata e finalizzata all'ottenimento di benefici, devono contenere solo informazioni veritiere ed in ogni caso devono rispettare le disposizioni normative.

In particolare, è fatto divieto di produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'ottenimento dei crediti/rimborsi d'imposta (pagamento di fatture, affidamento progetti e/o incarichi, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

È altresì fatto divieto di porre in essere condotte che possano configurare un abuso del diritto in materia tributaria realizzando cioè operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Un

esempio concreto potrebbe essere il caso di trasferimento di azioni tra società appartenenti allo stesso gruppo o società controllate finalizzato ad aggirare le disposizioni in materia di indeducibilità delle minusvalenze per le partecipazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regime della *participation exemption* (ex art. 87 del TUIR).

È vietato emettere o utilizzare fatture per operazioni inesistenti.

Il divieto riguarda (i) sia l'inesistenza oggettiva sia quella soggettiva (caso in cui l'emittente la prestazione non è quello reale), (ii) sia l'inesistenza totale sia quella parziale ovvero la c.d. sovrapproduzione.

È fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato all'occultamento o alla distruzione, totale o parziale, di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione sia ai fini fiscali sia ai fini civili.

È vietato alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sugli *assets* della società, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (non si esclude che tale contestazione possa avvenire anche in fase di accertamento dei tributi), al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA ovvero dei relativi interessi o sanzioni qualora l'ammontare complessivo sia superiore ai cinquanta mila euro.

È vietato indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (ad esempio, durante la procedura di concordato preventivo o altre procedure concorsuali) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

II.9 - COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA

Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il Registro delle Imprese che sono obbligatori per la Società devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri Organi Sociali o alle Società di Revisione.

È fatto divieto di porre in essere condotte simulate o, altrimenti, fraudolente, finalizzate a determinare la maggioranza in assemblea.

È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della Società in caso di trasformazione.

È vietato ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai Soci o ai Creditori.

È vietato compiere operazioni, reali o simulate, che possano falsare le corrette dinamiche di formazione della domanda e dell'offerta di strumenti finanziari e il compimento di operazioni che possano trarre indebito beneficio dalla diffusione di notizie non corrette.

II.10 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

SANTEX condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio, cioè il compimento di operazioni aventi ad oggetto introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo, o che ne agevolino comunque la commissione anche mediante la fittizia attribuzione ad altri o la messa a disposizione ad altri di beni, denaro od altra utilità.

A tal fine è fatto l'obbligo al Management, ai Dipendenti e ai Lavoratori parasubordinati e ai terzi che svolgano attività in nome e/o per conto della Società di rispettare ed applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni operazione che possa configurare un reato di questa natura.

In particolare, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni.

È vietato il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore al limite previsto dalla legge. Si precisa che è vietata anche ogni altra condotta volta a perfezionare tale trasferimento (esempio promessa o accordo di trasferimento, etc.)

La conoscenza dei terzi con cui intrattengono rapporti giuridici è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario della Società a scopo di riciclaggio, nonché al fine di identificare eventuali operazioni sospette.

In ogni caso, è assolutamente vietato intrattenere rapporti con soggetti (persone fisiche e/o persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura, alla ricettazione e allo sfruttamento del lavoro.

SANTEX intende tutelarsi dal rischio di acquistare beni o servizi provenienti da attività illecite.

È fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali.

È fatto obbligo ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Fornitore, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali SANTEX ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di un reato che sia presupposto del reato di Autoriciclaggio.

Non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di Soggetti o terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

II.11 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Agli utilizzatori dei sistemi informatici è fatto divieto di:

- intercettare comunicazioni o informazioni di terzi mediante Sistemi Informatici;
- danneggiare in qualsiasi modo informazioni, dati e programmi informatici e di sistemi informatici o telematici, ivi compresi quelli utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico;
- diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- formare falsamente il contenuto di una comunicazione od alterare e sopprimere il contenuto di comunicazioni previamente intercettate, relative ad un sistema informativo o telematico o intercorrenti tra più sistemi, per trarne profitto o recare ad altri danno.

SANTEX vieta la detenzione, riproduzione, commercializzazione, distribuzione o vendita di copie di software tutelato dalla legge sulla proprietà intellettuale senza avere l'autorizzazione dal titolare di questi diritti.

Inoltre, è fatto divieto di alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare, senza averne diritto, dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si rinvia in tal senso agli obblighi e divieti riportati nel par. II.2 – Sezione Frode informatica.

E' fatto obbligo di rispettare le procedure e istruzioni previste dalla Società in materia di privacy in favore degli interessati, ivi incluse quelle che costituiscano oggetto di impegni scritti assunti in materia dalla Società in favore di terzi nella veste di responsabile esterno del trattamento.

II.12 - COMPORTAMENTI A CONTRASTO DELLA FRODE IN COMMERCIO E A TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA

La Società, nell'ambito delle proprie attività imprenditoriali, intende evitare ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell'industria o del commercio, nonché ogni possibile condotta di concorrenza illecita, frode, contraffazione o usurpazione di titoli di proprietà (industriale, intellettuale, etc) altrui.

Pertanto, la Società condanna e vieta comportamenti fraudolenti, espressione di pratiche commerciali disoneste e sleali, in quanto privi della correttezza ed onestà che devono sempre caratterizzare le transazioni commerciali e/o comunque atti ad impedire al pubblico dei consumatori di effettuare scelte consapevoli sulla base delle reali caratteristiche qualitative e merceologiche dei prodotti venduti.

SANTEX condanna e vieta:

- comunicare intenzionalmente al cliente (anche solo potenziale) informazioni non veritiere o non complete inerenti ai prodotti o ai servizi venduti;

- consegnare al cliente prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità, da quelli dichiarati o pattuiti (es. es. fabbricazione di prodotti avvenuta con l'utilizzo di sostanze tossiche o, comunque, vietate da Regolamenti appositi o dalla legge, apposizione di marcatura CE o altra certificazione/dichiarazione di conformità di prodotto in assenza dei requisiti essenziali richiesti dalla norma (volontaria o obbligatoria), oppure discrepanze riguardanti anche qualifiche non essenziali del prodotto in rapporto alla sua utilizzabilità, pregio, ecc.);
- la detenzione per la vendita, la messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

È inoltre fatto obbligo di astenersi da pratiche di concorrenza sleale verso terzi. Il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente eventuali patti di non concorrenza stipulati con terzi ex datori di lavoro e aventi efficacia ultrattiva rispetto alla cessazione del rapporto con i medesimi, avvertendo senza ritardo per iscritto la Società di qualsiasi possibile rischio di relativa violazione.

II.13 - COMPORTAMENTI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

SANTEX rispetta la normativa in materia di tutela dei marchi, brevetti e altri segni distintivi ed in materia di diritto di autore.

In particolare, La società non consente l'utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualunque scopo, di prodotti con marchi, segni contraffatti.

Ugualmente SANTEX vieta – al di fuori delle ipotesi previste dalla legge o di eventuali accordi con soggetti legittimati - la fabbricazione o la commercializzazione o qualsivoglia attività in violazione di brevetti di terzi.

SANTEX non consente l'utilizzo di opere dell'ingegno prive del contrassegno ai sensi della L. 633/1941 o dotate di contrassegno alterato o contraffatto, vieta la riproduzione di programmi per elaboratore ed i contenuti di banche dati, nonché l'appropriazione e la diffusione, sotto qualsiasi forma, di opere dell'ingegno protette, anche mediante la rivelazione del relativo contenuto prima che sia reso pubblico

SANTEX condanna e vieta:

- la pubblicazione di un'opera dell'ingegno altrui, o parte di essa, senza averne diritto o con usurpazione della paternità, deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, recando offesa all'onore od alla reputazione dell'autore;
- la duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi protetti dalle leggi sul diritto d'autore;
- la duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico;
- la riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico abusiva, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali;
- importazione, detenzione per la vendita, distribuzione, vendita, concessione a noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- la vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;
- la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale) e, in particolare, l'utilizzo di informazioni o dati, di proprietà del cliente o di terzi, protetti da un titolo di proprietà industriale, al di fuori di specifica autorizzazione del cliente o del terzo stesso;
- la produzione o l'introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio (in violazione dei diritti spettanti al legittimo titolare), di opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti;
- la produzione o introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio di opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando disegni o modelli, nazionali o esteri, ovvero contraffazione, alterazione dei medesimi disegni o modelli.

SANTEX nelle proprie attività imprenditoriali intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali, fornitori ed ogni altro Soggetto Terzo con cui la Società collabora verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

II.14 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI FALSO NUMMARIO

SANTEX condanna qualsiasi attività che implichi falsificazione, contraffazione, alterazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

A tal fine è fatto obbligo al Management, ai Dipendenti e ai Lavoratori parasubordinati di rispettare ed applicare la legislazione, italiana e comunitaria, e di vigilare per prevenire anche la detenzione e l'utilizzo o la spendita in buona fede, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa essere riconducibile a reati di questa natura.

II. 15 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

La Società, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, vieta di:

- a) utilizzare indebitamente carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (es. portafogli elettronici, tessere viacard, tessere carburanti, vaglia postali),
- b) falsificare o alterare carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi,
- c) possedere, cedere o acquisire gli strumenti o documenti di cui ai punti sopra che siano di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi,
- d) produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere i reati di cui ai punti sopra, o sono specificamente adattati al medesimo scopo,

- e) detenere o diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si precisa inoltre che è fatto divieto di trasferire denaro, valore monetario o valuta virtuale alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando, senza averne diritto, dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si rinvia in tal senso agli obblighi e divieti riportati nel par. II – Sezione Frode informatica.

È inoltre vietata la fittizia attribuzione o messa a disposizione ad altri di denaro, beni o altre utilità finalizzata ad agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di contrabbando.

Si precisa inoltre che è fatto divieto di porre in essere qualsiasi atto/comportamento che determini una apparenza giuridica difforme dalla realtà.

II. 16 COMPORTAMENTI VERSO LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Non è consentito l'assunzione o comunque l'utilizzo - anche per il tramite di società di somministrazione - di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge vigente, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Ciascun lavoratore straniero, tenuto ad essere provvisto di permesso di soggiorno o di altra documentazione prevista dalla legge vigente, si impegna a consegnare copia di tale documento all'atto dell'assunzione, di richiedere con congruo anticipo il rinnovo agli uffici competenti e di comunicare alla società il rinnovo, con la relativa data di scadenza, nonché il mancato rinnovo, la revoca o l'annullamento eventualmente intervenuti.

La Società tiene monitorati i permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri occupati dalla società, con le relative date di scadenze e ogni eventuale modifica (revoca, annullamento o mancato rinnovo).

È fatto assoluto divieto di:

- 1) reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Inoltre, si ricorda che costituisce illecito penale promuovere, dirigere, organizzare, finanziare, o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso o favorirne la permanenza nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La pena è aumentata se i fatti di cui sopra:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Inoltre, è fatto divieto assoluto di detenere, su supporti informatici o cartacei, presso i locali della Società ovvero divulgare mediante il sito web della Società o le pubblicazioni curate o promosse dalla Società medesima, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Pertanto, SANTEX nelle proprie attività imprenditoriali intende evitare tassativamente qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali, fornitori ed ogni altro soggetto Terzo con cui la Società collabora verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

II.17 COMPORTAMENTI CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSNAZIONALE)

Tutte le attività e le operazioni poste in essere all'interno della Società, ovvero per conto della stessa, devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati di criminalità organizzata (anche transnazionali).

È fatto divieto di avvalersi, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti sul territorio nazionale e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

È vietato utilizzare anche occasionalmente la Società una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati dall'art. 24-ter del Decreto e dall'art. 10 della Legge n. 146/2006, ovvero, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- associazione per delinquere;
- associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- scambio elettorale politico-mafioso;
- altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) ovvero agevolazione delle attività delle associazioni di tipo mafioso;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- favoreggiamento personale (ipotesi possibili per i soli reati transnazionali);

- assistenza agli associati di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Inoltre, è fatto divieto di fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui sopra.

E' vietato assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – i cui nominativi siano contenuti nelle Liste (es. white list prefettizie, elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno, rating di legalità, etc.) o da soggetti da questi ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto.

Assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possano determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti.

SANTEX nelle proprie attività intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali, fornitori e ogni altro Soggetto Terzo con cui collabora verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

II. 18 COMPORTAMENTI IN TEMA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Si ricorda che costituisce illecito penale la partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o che fanno propaganda, incitano ovvero istigano, in tutto o in parte, la negazione, la minimizzazione o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Pertanto, SANTEX nelle proprie attività imprenditoriali intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni simili e si adopera per conoscere i propri partner commerciali, fornitori e ogni altro Soggetto Terzo con cui collabora, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

È fatto divieto accettare denaro o altre forme di finanziamento al fine di sostenere gruppi di propaganda della Shoah, di crimini di genocidio, di crimini contro l'umanità o di crimini di guerra. Sono vietate inoltre la diffusione e utilizzo - attraverso gli strumenti di comunicazione riconducibili a SANTEX (es. social network, social media, blog aziendali, volantini o altri strumenti di comunicazione cartacea interna, etc.), di espressioni che potrebbero incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché, più in generale, essere intesi come propaganda razzista e xenofoba.

E' altresì fatto divieto di affittare o concedere in comodato d'uso locali e spazi aziendali ad organizzazioni o movimento aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati in esame.

II. 19 COMPORTAMENTI IN TEMA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO

SANTEX vieta qualsiasi comportamento – da parte di soggetti aziendali o terzi componenti di associazioni sportive riconosciute dallo Stato - che possa determinare una alterazione degli esiti di competizioni sportive dai quali la Società possa ricavare un vantaggio (es. nell'ambito di una sponsorizzazione).

Si ricorda che costituisce illecito penale e pertanto viene tassativamente vietato:

- l'offerta o promessa di denaro o altra utilità o vantaggio ad un partecipante ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, affinché sia raggiunto un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione;
- l'esercizio abusivo dell'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente riconosciuto dallo Stato o su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o, ancora, su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- la vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, o partecipazione a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- l'organizzazione, l'esercizio e la raccolta a distanza, senza la prescritta concessione o - se titolare della prescritta concessione - con modalità tecniche diverse da quelle previste dalla legge, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- la pubblicità all'esercizio di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità sopra descritte, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati indicati nei punti precedenti, ovvero la pubblicità in Italia di giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;
- la partecipazione a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità sopra descritte e fuori dei casi di concorso in uno dei reati indicati nei punti precedenti;
- lo svolgimento in Italia di qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza;
- la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, in assenza di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

SANTEX vieta qualsiasi attività che implichi il compimento da parte di soggetti aziendali e/o agevoli il compimento da parte di terzi (es. affittuari) dei suddetti reati in tema di esercizio abusivo di gioco di scommessa e giochi d'azzardo, nell'interesse o a vantaggio della Società. Pertanto, la Società si adopera per conoscere le controparti commerciali, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

II.20 COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CONTRABBANDO

Tutte le attività e le operazioni poste in essere all'interno della Società devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti (in particolare il D.Lgs. 141/24, "Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione" e il D.Lgs. 504/1995 Testo Unico in materia di Accise), nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati di contrabbando.

SANTEX si impegna a garantire l'emissione di documentazione contabile o fiscale coerente, sia oggettivamente che soggettivamente, con le operazioni di importazione/esportazione dalla stessa effettivamente svolte.

È pertanto fatto divieto di introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni vigenti in materia.

Nello specifico è vietato:

- detenere, introdurre, far circolare nel territorio doganale o sottrarre alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo merci non unionali, omettendo di presentare la dichiarazione doganale;
- far uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali, omettendo di presentare la dichiarazione doganale;
- dichiarare qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato;
- per merci non unionali importate in franchigia o con riduzione dei diritti, attribuire una destinazione o uso diversi da quelli per cui è stata concessa la franchigia;
- utilizzare mezzi fraudolenti per ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano;
- nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, sottoporre le merci a manipolazioni artificiose o utilizzare mezzi fraudolenti per sottrarre merci al pagamento di diritti di confine dovuti;
- sottrarre all'accertamento o al pagamento le merci sottoposte ad accisa;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, per eludere le disposizioni di legge in materia di contrabbando.

II. 21 COMPORTAMENTI A CONTRASTO DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Costituiscono illecito penale le condotte poste in essere contro il patrimonio culturale e previste dal Titolo VIII-Bis del codice penale "Delitti contro il patrimonio culturale".

Nello specifico è tassativamente vietato:

- impossessarsi di beni culturali mobili altrui o appartenenti allo Stato sottraendoli a chi li detiene o appropriarsi di beni culturali altrui, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- acquistare, ricevere o occultare beni culturali provenienti da un altro delitto;
- formare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza;
- immettere sul mercato beni culturali senza averne la relativa autorizzazione;

- non presentare nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- importare ed esportare illecitamente beni culturali secondo quanto previsto dagli artt. 518-decies e 518-undecies c.p.;
- non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee;
- rendere dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale;
- distruggere, disperdere, deteriorare, deturpare, imbrattare e usare illecitamente beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- contraffare, alterare o riprodurre un'opera d'arte ponendo in essere una delle condotte previste dall'art. 518-quaterdecies c.p.;
- sostituire o trasferire beni culturali provenienti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- commettere fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici o istituti o luoghi della cultura.

In tema di reati contro il patrimonio culturale, in assenza di una definizione legislativa di “culturalità”, la giurisprudenza adotta un approccio di tipo sostanziale. Per l'applicabilità delle fattispecie previste dal Titolo VIII-Bis del codice penale e richiamate dagli artt. 25 septiesdecies e 25 octiesdecies del D.Lgs. 231/2001, il bene deve intendersi culturale sia quando è espressamente dichiarato tale in via amministrativa sia quando il bene, per le sue caratteristiche oggettive, *“quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri analoghi criteri”* risulta essere di interesse culturale (v. Cass. n. 44354 del 04.12.2024, in una vicenda relativa alla ricettazione di una lettera manoscritta del 1562 per cui si è proceduto ai sensi dell'art. 518-quater c.p.).

II.22 COMPORTAMENTI A CONTRASTO DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

Costituiscono illecito penale le condotte poste in essere contro gli animali previste dagli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale. Tali fattispecie disciplinano e puniscono i reati di uccisione, maltrattamento, danneggiamento e sfruttamento illegale degli animali.

Tali condotte sono richiamate dall'art. **25-undecies** del D.Lgs. 231/2001 rubricato “Delitti contro gli animali”.

La Società condanna fermamente ogni comportamento che possa ledere il benessere e la dignità degli animali. Nello specifico è quindi tassativamente vietato:

- cagionare la morte di un animale, per crudeltà o senza necessità;
- cagionare una lesione, per crudeltà o senza necessità ad un animale o sottoporlo a sevizie, comportamenti o a fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche;
- somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi;

- organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali;
- organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale;
- promuovere, organizzare o dirigere combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possano metterne in pericolo l'integrità fisica;
- allevare o addestrare animali al fine di destinarli, sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi, alla loro partecipazione ai combattimenti o competizioni non autorizzati tra animali che possano metterne in pericolo l'integrità fisica;
- organizzare o effettuare scommesse sui combattimenti e sulle competizioni non autorizzati tra animali che possano metterne in pericolo l'integrità fisica;
- infliggere torture agli animali (Art. 544-ter): è vietato infliggere torture, ovvero causare sofferenze gravi e inutili agli animali, con l'intento di esercitare violenza fisica su di loro in modo protratto.
- organizzare combattimenti tra animali (Art. 544-quater): è vietato organizzare, promuovere o partecipare a combattimenti tra animali, che sono destinati a soffrire per intrattenimento o scopi economici.
- partecipare a combattimenti tra animali (Art. 544-quinquies): è vietato partecipare, direttamente o indirettamente, a combattimenti tra animali, ovvero sostenere tali eventi in qualsiasi forma;
- uccidere o rendere inservibili o comunque deteriorare, senza necessità, tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compiere il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

La Società si impegna a prevenire tali comportamenti, a garantire che tutte le attività siano svolte in conformità con la normativa vigente e ad adottare ogni misura necessaria per evitare che vengano commessi reati che possano comportare l'applicazione di sanzioni interdittive per la Società stessa.

Si precisa che l'art. 25 undevicies del D.Lgs. 231/2001, comma terzo, dispone che *“I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale”*.

L'art. 19 ter delle Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale (R.D. 28 maggio 1931, n. 601) stabilisce che le norme del Titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle [leggi speciali](#) in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla [regione](#) competente.

II.23 COMPORTAMENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI

È fatto obbligo di rispettare le normative in materia di tutela dei consumatori, in occasione di ogni contatto contrattuale e precontrattuale con i medesimi. Ferma la generalità di quanto precede, pertanto, il personale aziendale deve:

- rispettare integralmente i diritti dei consumatori, garantendo un prodotto sicuro e fornendo informazioni chiare e accurate;
- fornire informazioni veritiere e complete sui prodotti, vietando qualsiasi forma di comunicazione fuorviante o falsa;
- dichiarare chiaramente il prezzo dei prodotti e ogni costo aggiuntivo, evitando pratiche di pricing ingannevoli;
- proteggere la privacy dei dati dei consumatori e garantire che siano gestiti in modo sicuro e responsabile;
- definire politiche chiare e ragionevoli per resi e rimborsi e di informare i consumatori su come procedere in caso di problemi con i prodotti;
- gestire in modo adeguato i reclami e le segnalazioni dei consumatori, garantendo una risposta tempestiva e professionale.

In aggiunta a quanto sopra, si precisa che è fatto divieto di:

- porre in essere pratiche commerciali sleali o scorrette, vietate dalla normativa,
- utilizzare comunicazioni fuorvianti o false riguardo ai prodotti o ai prezzi praticati al consumatore,
- utilizzare o divulgare in modo improprio i dati personali dei consumatori,
- fornire un servizio clienti che non rispetti i requisiti minimi previsti dalla normativa,
- implementare politiche di reso, rimborso e gestione reclami ingiuste o non trasparenti.

Il personale è tenuto, in particolare, ad osservare puntualmente, ai diversi livelli, i requisiti di conformità previsti dagli appositi protocolli in materia.

II. 24 COMPORTAMENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PRODOTTO

È fatto obbligo osservare scrupolosamente le normative vigenti in materia di sicurezza dei prodotti destinati, per vendita diretta o indiretta, ad essere commercializzati al consumatore finale, aderendo meticolosamente alle clausole specificate nei protocolli aziendali.

Deve essere garantito dunque un impegno costante nel monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza implementate, assicurandosi che soddisfino i requisiti legali previsti anche a tutela dei consumatori.

In particolare, si richiede ai Destinatari del presente Codice di:

- rispettare tutte le leggi, le normative e gli standard industriali applicabili alla sicurezza dei prodotti;
- eseguire controlli di qualità e sicurezza in tutte le fasi della produzione, dalla progettazione alla distribuzione;

- fornire informazioni accurate, complete, affidabili e veritiere sui prodotti soggetti normativa sulla sicurezza di prodotto e destinati ai consumatori;
- collaborare con le autorità di regolamentazione, i partner industriali e le eventuali associazioni di categoria a tutela dei consumatori per risolvere problematiche legate alla sicurezza di prodotto;
- documentare e segnalare, anche al pubblico, eventuali e potenziali rischi in materia di sicurezza di prodotto che possono arrecare danno al consumatore.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- occultare, alterare o distruggere qualsiasi informazione relativa alla sicurezza dei prodotti;
- ignorare o eludere le norme di sicurezza del prodotto o le procedure di controllo qualità;
- non segnalare problematiche di sicurezza del prodotto o ritardi nel risolvere questioni critiche;
- prendere decisioni in merito alla sicurezza del prodotto basate su interessi personali o finanziari;
- manipolare o falsificare i risultati dei test di sicurezza e di qualità dei prodotti.

Il personale è tenuto a partecipare attivamente a programmi di formazione e aggiornamento professionale per rimanere aggiornato con le evoluzioni normative e tecnologiche nel campo della sicurezza dei prodotti. Inoltre, è fondamentale stabilire una cooperazione proattiva con le autorità di regolamentazione, partecipando a ispezioni e fornendo tutte le informazioni richieste. Un aspetto cruciale è la gestione efficace delle non conformità: eventuali deviazioni dalle norme devono essere identificate e registrate tempestivamente, con azioni correttive intraprese senza indugio per mitigare i rischi e garantire la sicurezza.

III. EFFICACIA DEL CODICE E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI

III.1 - OSSERVANZA DEL CODICE E SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE

Le eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Codice devono essere trasmesse e gestite secondo le modalità e attraverso i canali previsti nella “Policy Whistleblowing”.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima; ovvero non riportare l'identità del segnalante né consentire di poterle ricostruire o reperire

La società adotta misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.

La Società prevede e garantisce apposite forme di tutela nei confronti dei c.d. “Soggetti Segnalanti” che effettuano in buona fede segnalazioni da qualunque forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Per la specifica disciplina delle tutele previste, si rinvia a quanto previsto nell’”Appendice B- Tutele” della “Policy Whistleblowing”.

In generale, le informazioni e i dati personali acquisiti in applicazione del presente paragrafo sono trattati da parte dei Gestori delle Segnalazioni e dei soggetti autorizzati dalla Società esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 24/2023 e dal D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 679/2016 – “GDPR”).

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alla “Policy Whistleblowing”.

La gestione delle segnalazioni e le regole previste nel presente documento lasciano impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione in mala fede, calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Qualora i Gestori delle Segnalazioni ritengano di riscontrare elementi tali da far emergere l'infondatezza della segnalazione effettuata in mala fede o con colpa grave della segnalazione, valuta ogni azione utile al fine di attivare procedimenti sanzionatori. A tal proposito, inoltre, il Sistema disciplinare adottato dalla Società e contenuto nel par. VI – *Sistema disciplinare della Parte Generale del Modello 231*, prevede specifiche sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede o con colpa grave, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

III.2 - SANZIONI

La violazione delle norme di comportamento fissate nella **Sezione 2_Principi Comportamentali 231** e nelle procedure aziendali compromette il rapporto di fiducia tra la Società e chiunque commetta la violazione (Destinatari).

Si precisa che costituisce violazione del Modello e della Policy Whistleblowing anche:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Modello e della Policy Whistleblowing;
- qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione del Modello, della Policy Whistleblowing e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono;
- la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

Le violazioni, una volta accertate, saranno perseguite incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso l'adozione – compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente – di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

I provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice sono adottati dall'azienda in linea con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali. Tali provvedimenti possono comprendere anche l'allontanamento dalla Società degli stessi responsabili.

Nei confronti dei soggetti che non siano legati alla Società da un rapporto di lavoro dipendente, le violazioni del Codice saranno sanzionate con l'applicazione dei rimedi civilistici previsti dall'ordinamento.

III.3 - DIVULGAZIONE DEL CODICE

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice, SANTEX predispone un piano di informazione che assicuri la completa divulgazione e spiegazione.

Il Codice è pubblicato con adeguato risalto nel sito internet aziendale.

Gli aggiornamenti e le revisioni del Codice vengono definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

III.4 - RIFERIMENTI

- D.Lgs. 8.giugno 2001 n. 231 e aggiornamenti successivi
- Linee Guida Confindustria per la costruzione del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001 – edizione marzo 2014
- Documento CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, febbraio 2019
- T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/08)
- D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione